

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori BAIARDI, CONSOLI, CARDINALE, GIANOTTI,  
BENASSI, GALEOTTI, BRINA, MARGHERITI e CASCIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 OTTOBRE 1987

Norme per la riforma del credito al commercio e per  
l'innovazione del sistema distributivo

ONOREVOLI SENATORI. – Da tempo è aperto un dibattito sulla rete commerciale e sul sistema distributivo italiano nonché sulle loro esigenze di innovazione e di ammodernamento.

È indubbio che negli ultimi quindici anni vi sono state significative e visibili trasformazioni. È sorta una rete di supermercati e di aggregazioni consortili e associative, si sono sviluppate nuove forme di distribuzione per marche, per corrispondenza, eccetera; oltre 70.000 esercizi alimentari hanno cessato l'attività e altri 150.000 negozi specializzati si sono inseriti nel sistema; intensa è stata la crescita nei settori della ristorazione e delle attività all'ingrosso.

Tali trasformazioni sono state spinte da più fattori: le modificazioni che si sono

registrate nelle abitudini e nei consumi degli italiani; le innovazioni tecnologiche e di prodotto che hanno investito l'industria; la più vivace competizione che è presente nel sistema imprenditoriale. Il commercio è uno dei settori che hanno concorso a creare occupazione e hanno stimolato il sorgere di nuove professioni e nuovi servizi. Le vecchie concezioni – culturali, economiche e politiche – che nel sistema distributivo avevano visto essenzialmente un settore residuale sono state sconfitte dalla realtà: il sistema distributivo si presenta sempre più come una componente unitaria e integrante del sistema economico-produttivo.

Ma le innovazioni e le trasformazioni attuali non sono ancora sufficienti. Nonostante i

successi conseguiti c'è ancora molta strada da compiere per dare al sistema distributivo italiano una più moderna fisionomia e una valenza imprenditoriale nuova. La produttività per addetto e per esercizio è tuttora molto bassa. I costi di distribuzione sono più alti rispetto a quelli di altri Paesi europei ed anche al livello dei servizi per i consumatori occorre compiere un ulteriore salto di qualità. Sul funzionamento, l'efficienza e la produttività del sistema continuano di fatto a pesare troppe tare strutturali (mercati agro-alimentari vecchi, centri commerciali all'ingrosso pressoché inesistenti, servizi infrastrutturali inadeguati, raccordi tra rete distributiva e sistemi urbani molto deboli, eccetera).

Si deve inoltre riconoscere che le volontà innovative che sono presenti nel mondo della imprenditoria non sono state adeguatamente sorrette dall'impegno dei poteri pubblici. C'è la necessità di un impegno nuovo in vari campi (legislazione, programmazione, credito, assistenza tecnica, formazione professionale) ed occorre avviare a tutti i livelli un più organico e fattivo rapporto di collaborazione fra pubblico e privato. Ciò è necessario per rimuovere certe strozzature e per offrire al sistema imprenditoriale, anche nell'interesse più generale dell'economia e del Paese, nuove occasioni e opportunità.

Per questo occorre che i poteri pubblici riconsiderino anche il problema dei sostegni finanziari, del credito agevolato e dei tassi di interesse, che oggi rallentano i processi di ammodernamento e di innovazione. Anche su questo versante il settore è stato sempre trascurato. Artigianato, agricoltura e industria hanno da anni propri strumenti autonomi e istituti finanziari che assicurano flussi di denaro di una certa rilevanza, mentre per il commercio i sostegni sono concessi «con il contagocce» e con erogazioni gestite in forma diretta dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e in certi casi dalle Regioni. Ciò non è certo in linea con le esigenze di una economia dinamica e moderna. La stessa erogazione delle risorse avviene con estenuante lentezza. Normalmente, con l'attuale legge n. 517 del 1975, per concludere una pratica di mutuo occorrono da venticinque a trenta mesi; tempi incompatibili con le

esigenze delle imprese e con i ritmi della innovazione tecnologica.

Le stesse parziali modifiche introdotte nel sistema dalla legge n. 121 del marzo 1987, di conversione del decreto-legge n. 9 del 1987, se pur positive, non appaiono tali da dare soluzione alle esigenze di innovazione e di sviluppo della imprenditoria e del settore.

E, d'altra parte, anche al di là dello snellimento delle procedure, non si vede per quale motivo il credito al commercio debba rimanere confinato nel «limbo» di una gestione che appare anomala rispetto ai criteri più moderni e avanzati che lo Stato riconosce a tutti gli altri settori e sistemi imprenditoriali.

Da queste sintetiche considerazioni di carattere generale discende la nostra decisione di farci promotori di una riforma radicale della legge n. 517 del 1975, che, pur avendo rappresentato uno strumento positivo rispetto alla legislazione preesistente, non è più adeguata (anche in considerazione dei cambiamenti intervenuti nella economia, nel mercato finanziario e nelle dinamiche imprenditoriali) a sostenere le esigenze di sviluppo, di ammodernamento e di innovazione del settore.

Si tratta in sostanza di introdurre i seguenti criteri innovativi:

- 1) separare le funzioni di indirizzo e programmatiche, che spettano allo Stato (Governo, Regioni ed enti locali), dalla concreta gestione delle risorse finanziarie, che vanno affidate a quegli istituti creditizi allo scopo abilitati;

- 2) garantire anche alla piccola e media impresa la possibilità di attingere, se pur in forma indiretta, attraverso le obbligazioni emesse dagli istituti abilitati, alla borsa e alle fonti di finanziamento offerte dal risparmio privato;

- 3) attivare un meccanismo di agevolazione finanziaria che pur sostenuto da una forte dotazione pubblica iniziale consenta progressivamente al sistema imprenditoriale di dipendere sempre meno dalle disponibilità del bilancio dello Stato.

Un simile sistema presenta oltretutto un fattore di grande dinamicità e flessibilità giacché l'afflusso delle risorse finanziarie potrà essere calibrato in funzione delle esigenze

di investimento; inoltre l'emissione di prodotti finanziari a rendimento fisso, come l'esperienza dimostra, rappresenta una garanzia di equa remunerazione del capitale per i risparmiatori e un fattore di stabilità non indifferente anche per gli equilibri della borsa.

La riforma che proponiamo equipara il credito al commercio al credito a medio termine previsto per l'industria e la piccola e media impresa e affidato alla gestione degli istituti e sezioni speciali di cui alle leggi n. 949 del 1952 e n. 265 del 1962.

Così tutti gli istituti deputati nell'ambito del sistema bancario a finanziare gli investimenti a medio termine possono operare con i loro clienti del settore commerciale. In tal modo la stessa disciplina di base dell'ordinamento creditizio diviene, nella nostra proposta, un punto di forza della riforma.

Di fatto, l'operatore che vuole credito per un programma di investimento si rivolgerà ad uno degli istituti e/o sezioni di credito speciale che operano nell'ambito del sistema. L'istituto, a sua volta, potrà beneficiare dei contributi del Fondo nazionale per l'innovazione e lo sviluppo, amministrato dal Mediocredito centrale.

La novità di fondo nella erogazione dei contributi consiste nel fatto che vengono accreditate le risorse dell'ente gestore, il Mediocredito centrale, direttamente agli istituti e sezioni speciali per ridurre il costo della loro provvista. Da un lato, il Mediocredito centrale viene incaricato di gestire il Fondo per l'innovazione e lo sviluppo; dall'altro viene anche richiesto di provvedere ad accreditare agli istituti e sezioni speciali i contributi del Fondo.

Il sistema dei finanziamenti agli operatori riceverebbe pertanto un forte impulso. Ogni istituto accrediterebbe immediatamente al cliente il finanziamento che esso ha deliberato al costo già abbattuto dal contributo. Per di più ogni istituto si rapporterebbe al mercato approvvigionandosi, tenendo conto delle esigenze operative. A questo fine gli istituti e sezioni speciali vengono anche abilitati ad emettere obbligazioni per importi superiori a quelli finora consentiti, nonché ad assumere partecipazioni di minoranza (seppure nei limiti dei fondi propri disponibili) in modo da

soddisfare le esigenze di ricapitalizzazione delle imprese. Scomparirebbero definitivamente i lunghi, mortificanti periodi di attesa, sostituiti da procedure automatiche e snelle; verrebbero superate le tradizionali e preoccupanti interferenze amministrative nella gestione del credito, ferma rimanendo l'esigenza di utilizzare anche incentivi pubblici, il cui impiego permetterà di aumentare le pratiche finanziabili rispetto al passato.

Le obbligazioni emesse dagli istituti e sezioni di credito speciale vengono inserite nel regime privilegiato previsto dalla legge n. 627 del 1964. A questi interventi si aggiungono inoltre le altre agevolazioni specifiche previste dalla legge n. 265 del 1962.

Gli obiettivi di programma dello Stato e delle Regioni non vengono disattesi e l'interesse pubblico viene tutelato in modo rigoroso. È previsto che l'istituto gestore del Fondo per l'innovazione e lo sviluppo tenga conto nell'attribuzione delle risorse dei criteri e vincoli di programma definiti dal CIPE e dalle Regioni. Già il nostro disegno di legge individua condizioni da rispettare da parte degli istituti e sezioni di credito speciale beneficiari dei contributi. I controlli pubblici potrebbero essere fatti direttamente dal consiglio di amministrazione del Mediocredito centrale.

In modo del tutto separato viene anche assicurata una nuova disciplina degli incentivi in conto capitale da attribuire direttamente alle Regioni per il finanziamento dell'attività di promozione dell'associazionismo, di formazione professionale e di assistenza tecnica alle imprese e agli operatori del commercio. La netta separazione tra il finanziamento degli investimenti, con l'abbattimento del costo della provvista, e la gestione del contributo in conto capitale da parte delle Regioni non solo permette un salto di qualità razionalizzatore nella gestione delle risorse, ma consente anche di conseguire meglio gli obiettivi di sviluppo del settore.

Si è inoltre previsto che gli stessi istituti e sezioni di credito speciale possono erogare contributi in conto capitale in presenza di particolari condizioni congiunturali e di calamità naturali.

In conclusione, il disegno di legge prevede una generale riforma del credito al commer-

cio: per un verso completa e per l'altro supera nettamente la legge n. 517 del 1975.

L'articolo 1 indica le finalità, i soggetti beneficiari, l'area di intervento delle agevolazioni cercando di stabilire un elemento di consequenzialità fra gli investimenti privati e i programmi innovativi elaborati dai poteri pubblici.

Con l'articolo 2, tutti gli istituti e le sezioni di credito speciale che esercitano il credito all'industria vengono abilitati ad esercitare il credito al commercio e si istituisce presso il Mediocredito centrale il Fondo nazionale per l'innovazione e lo sviluppo.

L'articolo 3 autorizza gli istituti che esercitano il credito al commercio ad emettere obbligazioni e a reperire risorse dal mercato nelle forme previste dai loro statuti.

Con l'articolo 4 le obbligazioni emesse dagli istituti e sezioni speciali vengono sostenute con il classamento in borsa, con l'opportunità di anticipazione presso la Banca centrale, nonché con la possibilità di investimento da parte degli intermediari creditizi e delle compagnie di assicurazioni esercenti il ramo vita.

L'articolo 5 indica le forme tecniche ed agevolative che vengono equiparate di norma a quelle attivate a favore dell'industria, pur mantenendo le condizioni, quando più favorevoli, indicate dall'articolo 3 della legge n. 517

del 1975 e da altre leggi integrative o modificative della stessa.

Con l'articolo 6 agli istituti di credito è affidata la possibilità di erogare contributi in conto capitale in presenza di particolari situazioni determinate da calamità naturali.

Con l'articolo 7 si indicano le dotazioni, gli elementi che potranno consentire l'autoalimentazione del Fondo nazionale per l'innovazione e lo sviluppo, le attribuzioni sulla gestione, le convenzioni fra Mediocredito centrale e gli altri istituti abilitati.

L'articolo 8 istituisce il Fondo centrale di garanzia in sostituzione dell'articolo 7 della legge n. 517 del 1975.

Con l'articolo 9 si prevede l'istituzione di un comitato di indirizzo e di controllo.

Con l'articolo 10 viene istituito il Fondo per l'assistenza tecnica e la formazione, le cui risorse saranno ripartite dal CIPE tra le Regioni per finanziare l'attività di promozione dell'associazionismo e l'assistenza tecnica a favore delle imprese e degli operatori del commercio.

Gli incentivi assumeranno le forme di contributi in conto capitale e saranno destinati a finanziare anche progetti predisposti da camere di commercio, associazioni di categoria, consorzi di dettaglianti, università e altri centri di ricerca pubblici e privati.

**DISEGNO DI LEGGE**

Art. 1.

*(Finalità)*

1. Il credito al commercio ha per scopo di fornire mezzi finanziari alle società, alle cooperative e agli imprenditori singoli o associati, ivi compresi quelli che operano nei settori dell'ambulato e della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, che intendono innovare, ammodernare, ristrutturare, ampliare o concentrare attività e servizi, al minuto o all'ingrosso, al fine di qualificare l'offerta per i consumatori, ridurre i costi di gestione ed elevare l'efficienza e la produttività delle imprese e del sistema distributivo.

2. Il credito agevolato è destinato a sopperire alle esigenze di investimento degli operatori sopraccitati per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire agli esercizi commerciali, ivi compresa l'acquisizione delle aree; per la realizzazione di programmi di riconversione e di specializzazione degli esercizi, la ristrutturazione, i trasferimenti e lo sviluppo di consorzi o forme associative, di cooperazione, integrazione e collaborazione economica; per l'innovazione dei sistemi di vendita e di gestione, il rinnovo delle attrezzature e la formazione delle relative scorte.

3. Alle agevolazioni sono ammessi anche i consorzi e le cooperative fidi promossi dagli imprenditori o dalle loro organizzazioni professionali, nonché i programmi di informatizzazione, elaborazione e acquisizione dati ed i servizi di terziario volti alla qualificazione, specializzazione e integrazione delle attività distributive, promossi dagli stessi soggetti summenzionati.

4. Nella erogazione del credito agevolato a favore della imprenditoria commerciale gli istituti abilitati, di cui all'articolo 2 della presente legge, daranno priorità ai progetti di ammodernamento e di specializzazione dei piccoli e medi esercizi, allo sviluppo delle loro

forme associative e agli investimenti che risulteranno coerenti con i programmi di settore predisposti dalle Regioni, accertando, per i singoli progetti da finanziare, che non siano in contrasto, ove esistenti, con i piani commerciali approvati dai comuni.

#### Art. 2.

##### *(Intermediari creditizi)*

1. Il credito al commercio, destinato a sopperire alle esigenze di investimento di cui all'articolo 1 della presente legge, è esercitato:

a) dall'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), il cui fondo di dotazione verrà aumentato di lire 100 miliardi. Presso il Mediocredito centrale verrà inoltre istituito un fondo speciale, denominato «Fondo nazionale per l'innovazione e lo sviluppo delle attività commerciali», finalizzato agli scopi di cui all'articolo 7 della presente legge;

b) dagli istituti regionali per il credito speciale a medio termine (mediocrediti regionali);

c) dagli altri istituti e sezioni di credito speciale che esercitano il credito a medio termine all'industria.

2. I rapporti tra il Mediocredito centrale e gli altri istituti o sezioni speciali abilitati ad esercitare il credito a medio termine per il commercio sono regolati dalle norme previste dall'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive modificazioni.

#### Art. 3.

##### *(Emissioni obbligazionarie)*

1. Gli istituti e le sezioni di credito speciale che esercitano il credito al commercio sono abilitati ad emettere obbligazioni e a reperire risorse dal mercato nelle forme previste dai loro statuti.

2. Il Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, può autorizzare, con proprio decreto, gli

istituti e le sezioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, e *c)* dell'articolo 2 della presente legge ad emettere obbligazioni per importi superiori a quelli riconosciuti per legge o da precedenti decreti.

3. Gli istituti e le sezioni di credito speciale di cui alla presente legge possono assumere partecipazioni di minoranza, nei limiti dei fondi disponibili, nelle società di cui all'articolo 1 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, con particolare riferimento alla realizzazione e allo sviluppo dei centri commerciali al minuto e dei centri commerciali all'ingrosso.

#### Art. 4.

##### *(Caratteristiche delle obbligazioni)*

1. Le obbligazioni di cui all'articolo 3 della presente legge sono ammesse di diritto alle quotazioni in borsa, sono comprese fra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato ad effettuare anticipazioni e sono inoltre accettate dalla pubblica Amministrazione quale deposito cauzionale.

2. Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito e le assicurazioni, nonché gli enti morali sono autorizzati ad investire nelle obbligazioni di cui al comma 1 anche in deroga a preesistenti disposizioni di legge, di regolamenti o statutarie, in base a quanto disposto dalla legge 5 luglio 1964, n. 627.

#### Art. 5.

##### *(Forme tecniche ed agevolative)*

1. Le operazioni di credito al commercio sono effettuate per la durata e nelle forme tecniche ed agevolative consentite dagli ordinamenti degli enti erogatori e sono equiparate a quelle attivate a favore dell'industria, nel rispetto e alle condizioni espressamente previste dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive modificazioni.

2. I tassi di interesse e la durata dei mutui bancari praticati, a favore delle imprese commerciali, dagli istituti di credito abilitati, di cui alla presente legge, godono comunque delle agevolazioni specifiche previste, ove più favorevoli ed espressamente richieste dagli interes-

sati, dall'articolo 3 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, come modificata dal decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121.

3. Non sono comunque cumulabili, per quanto concerne la realizzazione dei centri commerciali all'ingrosso, le agevolazioni previste dalla presente legge con quelle previste dall'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

4. Le condizioni, le modalità e i criteri di concessione dei contributi di cui al comma 1 del presente articolo, sono determinati dal comitato di cui all'articolo 8 della presente legge.

#### Art. 6.

##### *(Contributi in conto capitale)*

1. Ai soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge possono inoltre essere concessi contributi in conto capitale, a valere sulle somme annuali a tale scopo stanziare, quando versino in condizioni di particolare gravità ed emergenza provocate da calamità naturali.

#### Art. 7.

##### *(Fondo nazionale per l'innovazione e lo sviluppo)*

1. Il «Fondo nazionale per l'innovazione e lo sviluppo delle attività commerciali» di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 2 della presente legge è finalizzato a ridurre il costo della raccolta obbligazionaria e ad abbattere i tassi di interesse della stessa.

2. La dotazione del Fondo è costituita da uno stanziamento decennale, da prevedersi nella legge finanziaria, in ragione di lire 500 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1997. A questo Fondo vengono inoltre ricondotti in aumento i fondi residui non impegnati, già destinati al rifinanziamento della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni, con leggi specifiche o di bilancio.

3. I rientri di capitale, i residui, le somme non impiegate nelle varie annualità verranno

contabilizzati e riportati in aumento delle disponibilità del Fondo per l'anno successivo.

4. Il Fondo è amministrato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), il quale è tenuto a trasmettere, ogni tre mesi, al Ministro del tesoro una relazione sullo stato di gestione del Fondo, nonché una relazione e un consuntivo di fine anno. Tale relazione e il consuntivo verranno, dal Ministro del tesoro, allegati al bilancio annuale dello Stato e trasmessi all'esame del Parlamento.

5. Spetta, comunque, al consiglio di amministrazione del Mediocredito centrale deliberare in ordine alle modalità tecniche che dovranno disciplinare gli interventi del Fondo, nonché stabilire le norme e le convenzioni che disciplineranno gli interventi effettuati direttamente dai mediocrediti regionali e quelli che saranno effettuati dagli altri istituti e sezioni speciali di credito all'uopo abilitati.

6. Le spese di funzionamento e di gestione sono a carico del Fondo stesso.

#### Art. 8.

##### *(Fondo centrale di garanzia)*

1. È costituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) un Fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi connessi ai finanziamenti previsti dalla presente legge.

2. Il Fondo è amministrato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto medesimo, al quale spetta di deliberare in ordine ai criteri e alle modalità che dovranno disciplinare gli interventi, ai limiti e alle misure dell'intervento del Fondo stesso, nonché alla concessione di anticipazioni a valere sulla definitiva liquidazione della perdita, agli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

3. I limiti dei finanziamenti per i quali può essere concessa la garanzia del Fondo e le misure di intervento del Fondo stesso sono determinati dal CIPI su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Al Fondo centrale di garanzia possono accedere i soggetti beneficiari di cui all'articolo 1 che non siano in grado di offrire sufficienti

garanzie reali o garanzie con privilegio speciale a copertura dei finanziamenti concessi.

5. La garanzia è accordata su domanda degli aventi diritto, presentata contestualmente alla richiesta di finanziamento, previo accertamento della serietà e capacità imprenditoriale degli operatori commerciali e della rispondenza dei programmi di investimento proposti ai piani di adeguamento della rete distributiva adottati dai comuni e approvati dalle Regioni.

6. La garanzia è di natura sussidiaria e si esplica in via definitiva dopo aver esperito le procedure giudiziarie ed extragiudiziarie ritenute utili nei confronti dei beneficiari ed altri eventuali garanti.

#### Art. 9.

*(Comitato nazionale di indirizzo e sorveglianza)*

1. Presso il Mediocredito centrale è costituito un comitato di indirizzo e sorveglianza sugli interventi finanziari a favore delle imprese commerciali, nominato con decreto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del tesoro.

2. Il comitato è composto da quindici membri, di cui uno designato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che lo presiede, uno dal Ministro del tesoro, uno dal Ministro per gli affari regionali, due dal Mediocredito centrale, due dall'Associazione bancaria italiana, in rappresentanza degli istituti ed aziende di credito, uno dall'ANCI, tre dalle organizzazioni a carattere nazionale dei commercianti, tre dalle organizzazioni nazionali delle cooperative.

3. Il comitato si riunisce di norma ogni tre mesi e può essere convocato in via straordinaria dal suo presidente, o su specifica richiesta del presidente del consiglio di amministrazione del Mediocredito centrale o su richiesta di un terzo dei suoi membri.

#### Art. 10.

*(Fondo per l'assistenza tecnica e la formazione)*

1. Al fine di sostenere i programmi di promozione, di formazione professionale, di assistenza tecnica alle imprese commerciali, è

istituito un Fondo nazionale decennale di lire 1.000 miliardi. A tale Fondo vengono ricondotte, in aumento, le somme residue non impegnate, già stanziata a questo scopo ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121.

2. Il fondo è ripartito fra le Regioni dal CIPE nella misura del 40 per cento a favore delle Regioni del Centro-Nord e del 60 per cento a favore delle Regioni che operano nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

3. Il fondo sarà utilizzato dalle Regioni per realizzare i programmi di cui al comma 1 del presente articolo e per finanziare, in conto capitale, i progetti di promozione, di formazione professionale, di assistenza tecnica alle imprese elaborati dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dalle organizzazioni professionali di categoria, dalle organizzazioni della cooperazione, dalle strutture associative degli operatori commerciali, nonché da centri universitari di ricerca e di assistenza, pubblici o privati, che siano in condizione di garantire adeguate prestazioni professionali.

4. La dotazione del fondo, di cui al presente articolo, è costituita da uno stanziamento decennale, da fissare in legge finanziaria, in ragione di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1997.

#### Art. 11.

##### *(Norme transitorie)*

1. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a nominare e insediare il comitato di cui all'articolo 8.

2. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* il Mediocredito centrale provvede a predisporre tutti gli adempimenti di sua competenza ed a mettere a regime le provvidenze agevolative previste dalla presente legge.

3. Contestualmente all'entrata in vigore della presente legge il Ministro del tesoro provvede alla costituzione del Fondo di cui

all'articolo 7 e trasferisce al Mediocredito centrale i residui e le risorse non impegnate destinate a sostenere il credito al commercio da precedenti leggi.

4. Le norme previste dalla legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni, che contrastano con il presente provvedimento legislativo sono abolite.